

Delibera n. 92/2025

Definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Proroga del termine di conclusione del procedimento e della relativa consultazione.

L'Autorità, nella sua riunione dell'11 giugno 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), in virtù dei quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lettera b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lettera c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie”*;
- il comma 2, lettera g-bis), introdotto dall'art. 16, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n.193, ai sensi del quale l'Autorità, con riferimento al settore autostradale, provvede tra l'altro con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 *“a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe*

basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione”;

- il comma 3, lettera b), secondo cui l’Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”;*

VISTO	il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente <i>“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i> (di seguito: Codice dei contratti pubblici), ed in particolare: il Libro IV – <i>Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni</i> - Parte I – <i>Disposizioni generali</i> - e Parte II - <i>Dei contratti di concessione</i> ;
VISTA	la legge 16 dicembre 2024, n. 193 <i>“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”</i> ;
VISTA	la delibera n. 74/2025 del 15 maggio 2025, con la quale l’Autorità ha avviato l’indizione della consultazione per la definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definendo il termine per la conclusione della consultazione in data 16 giugno 2025;
VISTA	la nota del 22 maggio 2025, prot. ART 49204/2025, con la quale, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, ha chiesto una proroga di sessanta giorni del termine per la conclusione della consultazione;
CONSIDERATO	che la richiesta di proroga del termine per la conclusione della consultazione è finalizzata a consentire la massima partecipazione alla stessa da parte di tutte le società concessionarie interessate;
RITENUTO	opportuno prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione di osservazioni e contributi da parte degli interessati, individuando il nuovo termine per la conclusione della consultazione in data 16 luglio 2025;
RILEVATO	pertanto che la tempistica complessivamente necessaria per la conclusione del procedimento non risulta compatibile con il termine del 31 luglio 2025 previsto dalla citata delibera n. 74/2025;
RITENUTO	conseguentemente necessario prorogare al 12 settembre 2025 il termine per la conclusione dell’indicato procedimento volto alla definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 16 luglio 2025, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il termine per la conclusione della consultazione indicato al punto 4 della delibera 74/2025 del 15 maggio 2025;
2. di prorogare al 12 settembre 2025, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il termine per la conclusione del procedimento volto alla definizione del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del d.l. 201/2011, di cui al punto 6 della delibera n. 74/2025 del 15 maggio 2025.

Torino, 11 giugno 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)